

## ACCORDO QUADRO

**PER L'ACQUISIZIONE DI SISTEMI DI CABLAGGIO STRUTTURATO,  
FORNITURE TECNICHE E SERVIZI ACCESSORI PER I DATA CENTER E  
I LOCALI TECNICI DEL CSI-PIEMONTE  
(Gara n. GA23\_001 – CIG 9844485604)**

### TRA

**CSI-Piemonte – Consorzio per il Sistema Informativo**, con sede legale in Torino, C.so Unione Sovietica n. 216, Cap. 10134, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01995120019, in persona del Direttore Generale Pietro Pacini codice fiscale OMISSIS domiciliato ai fini del presente atto presso la sede del CSI-Piemonte, (nel seguito, per brevità anche “Amministrazione” o “Committente”)

### E

**NovaNext S.r.l.**, con sede legale in Rivoli (TO), Corso Susa n. 242, Cap. 10098, Codice Fiscale e P. IVA 05648320017, in persona del Legale Rappresentante Giovanni De Giovanni codice fiscale OMISSIS domiciliato ai fini del presente atto presso la Società NovaNext S.r.l. (nel seguito per brevità congiuntamente anche “Fornitore” o “Appaltatore”) e congiuntamente denominati “Parti”

### PREMESSO CHE

- in data **27 febbraio 2023** il Consiglio di Amministrazione di CSI-Piemonte approvava l'indizione della gara europea, finalizzata alla sottoscrizione di un **Accordo Quadro** per l'acquisizione di sistemi di cablaggio strutturato, forniture tecniche e servizi di installazione per i Data Center e i locali tecnici

del CSI Piemonte (GA23\_001) mediante procedura aperta gestita in modalità elettronica ai sensi degli articoli 54, 58 e 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- con provvedimento d'urgenza del **16 maggio 2023** il Presidente del CSI-Piemonte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 3 dello Statuto consortile, approvava la proposta di aggiudicazione della procedura in oggetto e dichiarava l'aggiudicazione in favore della Società in epigrafe;
- con provvedimento del 17 maggio 2023 il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lett. a) della Legge n. 120/2020 e s.m.i., autorizzava l'esecuzione anticipata dell'Accordo Quadro medesimo a decorrere dalla data del **19 maggio 2023**;
- in data 19 maggio 2023 il RUP prendeva atto della intervenuta efficacia dell'aggiudicazione dichiarata con il citato provvedimento d'urgenza del Presidente del CSI-Piemonte del 16 maggio 2023;
- con provvedimento di ratifica del **26 maggio 2023** il Consiglio di Amministrazione provvedeva a RATIFICARE il Provvedimento d'urgenza "Aggiudicazione della Gara Europea per l'acquisizione di sistemi di cablaggio strutturato, forniture tecniche e servizi di installazione per i Data Center e i locali tecnici del CSI-Piemonte mediante Accordo Quadro", assunto dallo stesso Presidente ai sensi dell'art. 18, c. 3 dello Statuto in data 16 maggio 2023;
- l'Appaltatore ha costituito regolare garanzia definitiva dell'importo pari ad **Euro 39.994,00** (Euro trentanovemilanovecentonovantaquattro/00) con polizza fidejussoria n. 535191078 del 23/05/2023 rilasciata da Allianz Viva S.p.A. ed ha presentato la polizza assicurativa n. 036 0000040, per un

massimale non inferiore ad Euro 1.000.000,00 (un milione/00), a copertura di qualsiasi danno, nessuno escluso, conseguente allo svolgimento delle prestazioni oggetto della gara;

- l'Appaltatore riconosce che il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni dallo stesso fornite al CSI-Piemonte e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione economica delle stesse e per la formulazione della relativa offerta.

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E  
STIPULANO QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 – VALORE DELLE PREMESSE ED ALLEGATI**

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro i seguenti allegati:

- Allegato 1 Clausole vessatorie;
- Allegato 2 Disciplinare di gara, Requisiti Tecnici e relativi allegati, Informazioni Complementari;
- Allegato 3 Offerta Economica;
- Allegato 4 Documento D.U.V.R.I.;

Qualora emergesse discordanza tra la documentazione fornita dall'Appaltatore e le Condizioni di cui al presente Accordo e relativi allegati predisposti dal CSI - Piemonte, quest'ultime avranno prevalenza.-salvo diversa

specifica indicazione, i termini nel seguito definiti assumono nel presente Accordo Quadro e nei relativi Allegati i seguenti significati:

**Accordo Quadro (nel seguito anche “Accordo”)**: accordo concluso tra il CSI e l’Appaltatore, il cui scopo è quello di stabilire le condizioni relative agli eventuali ordinativi di fornitura aventi per oggetto puntuali richieste di erogazione delle prestazioni che potranno essere emessi dal CSI entro il periodo di durata del medesimo Accordo Quadro;

**Ordinativo di fornitura**: formale richiesta di erogazione di prestazioni.

## **Art. 2 – OGGETTO**

Il presente Accordo Quadro contiene le disposizioni che regolano i rapporti intercorrenti tra CSI-Piemonte e l’Appaltatore nell’ambito della erogazione delle prestazioni oggetto dell’appalto e, in particolare, dei successivi eventuali ordinativi di fornitura, che potranno essere emessi dal Committente sulla base delle proprie specifiche esigenze. In particolare, le prestazioni che potranno essere richieste sono declinate e specificate nel Capitolato Requisiti Tecnici. L’Appaltatore deve erogare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro nel rispetto delle modalità, delle specifiche/dei requisiti tecniche/i, dei requisiti di qualità e dei livelli di servizio descritti nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto – Requisiti Tecnici, che contiene tutti gli elementi necessari che devono essere in ogni caso garantiti. L’Appaltatore deve erogare le prestazioni oggetto del presente Accordo garantendone, altresì, la perfetta esecuzione a regola d’arte, adottando tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni, anche se non espressamente specificati nel Capitolato Speciale d’Appalto – Disciplinare di Gara e Requisiti Tecnici.

### **Art. 3 – DURATA**

Il presente Accordo Quadro ha avuto decorrenza dal **19 maggio 2023**, data di esecuzione anticipata dello stesso e avrà durata di **30 mesi** a decorrere dall'accettazione del primo ordinativo di fornitura. L'Accordo Quadro giungerà a **scadenza anticipatamente** a quanto previsto, nel caso di esaurimento dell'intero importo contrattuale massimo stimato prima della naturale scadenza. L'Appaltatore non potrà, pertanto, vantare alcun diritto ad un qualche indennizzo nel caso in cui il Committente non utilizzi l'intero importo massimo stimato dell'Accordo Quadro durante il periodo di durata del medesimo o qualora si raggiunga l'ammontare prima del termine di durata dell'Accordo Quadro. Il Committente si riserva di valutare una eventuale **estensione temporale** dell'Accordo, qualora alla scadenza dello stesso non sia stato raggiunto l'importo contrattuale massimo stimato e fino al totale esaurimento di quest'ultimo. Il CSI-Piemonte si riserva inoltre la facoltà di avvalersi **dell'opzione di proroga** per un periodo massimo di **ulteriori 6 mesi**, cautelativamente prevista al fine di garantire la continuità di acquisizione delle forniture e servizi qualora, in prossimità della scadenza contrattuale, si rendesse necessario soddisfare nuove esigenze di evoluzione e adeguamento, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione di un nuovo contraente.

### **Art. 4 – CORRISPETTIVO**

Il corrispettivo relativo alle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro è determinato, sulla base dell'Offerta economica allegata (All. 3), fino al raggiungimento dell'importo massimo stimato, non vincolante per il CSI-Piemonte, relativo all'intera durata del presente Accordo Quadro, pari ad **Euro**

**799.400,00** (Euro settecentonovantanovemilaquattrocento/00), oltre oneri di legge. Il corrispettivo è da intendersi al netto degli oneri di legge e degli oneri relativi alla sicurezza del lavoro e derivanti da interferenze, non soggetti a ribasso, pari ad **€ 480,00** (Euro quattrocentoottanta/00), oltre oneri di legge. A decorrere dalla sottoscrizione dell'Accordo, l'Appaltatore si obbliga a fornire le prestazioni di Prodotti e Servizi nelle quantità indicate nei singoli *ordinativi di servizio* emessi dal Consorzio, applicando i prezzi indicati nei Listini dei Prodotti messi a disposizione dai Produttori, i prezzi dei Servizi di installazione e le tariffe dei Servizi Professionali, tutti proposti a base di gara, dedotti della percentuale di ribasso offerto dall'Appaltatore (Allegato 3 "Offerta economica).

Ribassi offerti per le singole voci di Listino riportate nella tabella che segue:

<b>Voci di Listino</b>	<b>% Ribasso offerto</b>
Listino Reichle & De Massari (Fornitura A)	<b>34,62%</b>
Listino Schneider Electric (Fornitura B)	<b>31,53%</b>
Listino Catenarie per rack e Giunti EI120 (Fornitura C comprensivo di installazione)	<b>0,10%</b>
Listino Reichle & De Massari (Installazione beni relativi alla Fornitura A)	<b>0,10%</b>
Listino Schneider Electric (Installazione beni relativi alla Fornitura B)	<b>0,10%</b>
Servizi Professionali - Tecnico di data center_ caposquadra	<b>0,10%</b>
Servizi Professionali - Tecnico di data center	<b>0,10%</b>

Il Committente non è comunque obbligato a richiedere l'esecuzione integrale delle prestazioni correlate all'importo massimo spendibile come sopra determinato, rispetto al quale non sussiste garanzia alcuna di completa fruizione in quanto i Prodotti e i Servizi che verranno acquisiti dal Committente saranno individuati, esclusivamente, sulla base delle necessità e dei fabbisogni che emergeranno nel corso di validità dell'Accordo medesimo. Il

corrispettivo, come sopra determinato, comprende le eventuali spese di trasferta del personale all'interno del territorio nazionale e di tutta la documentazione fornita; comprende, inoltre, tutte le spese e gli oneri sostenuti dall'Appaltatore relativi alle attività propedeutiche all'erogazione delle prestazioni (ad es. formazione del personale). L'Appaltatore rinuncia a chiedere la risoluzione del presente Accordo per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 c.c. ed alla revisione del corrispettivo di cui all'art. 1664 c.c. salvo quanto previsto all'art. 5. I prezzi e le tariffe rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del presente Accordo Quadro, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 5 "Revisione dei prezzi".

#### **Art. 5 – REVISIONE DEI PREZZI**

I corrispettivi dei Servizi di installazione e dei Servizi Professionali, come determinati al precedente articolo, rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del presente Accordo, fatta salva, a partire dal secondo anno di vigenza del medesimo Accordo, la revisione periodica dei prezzi da operarsi in ragione dell'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. FOI) mensilmente pubblicato dall'ISTAT. La modifica dei prezzi/tariffe e dei corrispettivi, così come disciplinato dall'art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è consentita solo nei termini ed alle condizioni previste dal presente articolo. La revisione dei prezzi/tariffe è riconosciuta se le variazioni accertate dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. FOI) mensilmente pubblicato dall'ISTAT risultano superiori al 3 per cento rispetto al prezzo originario. I corrispettivi potranno essere adeguati solo a seguito della richiesta presentata dall'Appaltatore: non saranno pertanto riconosciuti adeguamenti retroattivi o relativi a prestazioni già certificate. L'Appaltatore non

potrà presentare più di una richiesta di adeguamento dei prezzi per ciascun anno di durata contrattuale. Permane la facoltà per il Committente di procedere alla revisione in diminuzione delle tariffe in caso di variazione in negativo dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. FOI) mensilmente pubblicato dall'ISTAT. I corrispettivi dei Prodotti *[specificare]* come determinati al precedente articolo e dai Listini prezzi allegati all'All.3 Offerta Economica, rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del presente Accordo, fatta salva, a partire dal secondo anno solare di vigenza, la possibilità per l'Appaltatore di trasmettere un Listino Prezzi dei Prodotti aggiornato quale definito dai Produttori stessi. A partire dal 1° gennaio del secondo anno di vigenza del presente Accordo, gli ordinativi di servizio emessi dal Consorzio per le eventuali nuove acquisizioni di Prodotti faranno riferimento ai prezzi eventualmente aggiornati, dedotta la percentuale di ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di gara. A tal proposito l'Appaltatore deve trasmettere entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno contrattuale (ad eccezione del primo) il Listino dei prezzi aggiornato al CSI-Piemonte; qualora l'Appaltatore non abbia provveduto a trasmettere un nuovo listino prezzi, per tutto l'anno successivo troverà applicazione il listino dell'anno precedente.

#### **Art. 6 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 4 "Corrispettivo", l'Appaltatore potrà emettere fattura all'esito del positivo Verbale di conformità di cui all'art. 5 del Capitolato Tecnico attestante la conformità ed accettazione totale dei Prodotti e dei Servizi oggetto di ciascun ordinativo e previo rilascio del certificato di pagamento. All'esito positivo della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni



dallo stesso, il Responsabile Unico del Procedimento rilascia il certificato di pagamento finale ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore. Ai sensi dell'art. 113 bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. i pagamenti relativi al corrispettivo debitamente certificato e fatturato, sono effettuati nel termine di **30 giorni** decorrenti dall'adozione di ogni certificato di pagamento. L'Appaltatore dovrà pertanto emettere la fattura entro 10 giorni dal certificato di pagamento. Nel caso in cui l'Appaltatore ritardi ad emettere la fattura non si potranno rispettare i termini di pagamento sopra indicati e si procederà pertanto a pagare a 30 giorni dal ricevimento della fattura stessa. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. L'importo degli oneri per la sicurezza sarà riportato nel primo certificato di pagamento emesso. Le fatture redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate al CSI-Piemonte, e dovranno essere emesse in modalità elettronica riportando i seguenti identificativi:

- **Codice Univoco Ufficio IPA: UFLGPI;**
- **Nome dell'ufficio: Uff\_eFatturaPA.**

L'appaltatore dovrà emettere le fatture secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni fiscali. Si precisa che il CSI-Piemonte rientra tra i soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter del DPR 633/72. Si precisa che ciascuna fattura potrà riferirsi esclusivamente a prestazioni del presente appalto e dovrà riportare gli estremi del conto corrente dedicato, il numero di CIG, il numero d'ordine di riferimento, il numero di CUP se presente, e i riferimenti del certificato di pagamento emesso. Non saranno ammesse fatture che non riportino gli elementi sopra

elencati. I pagamenti verranno effettuati a mezzo bonifico bancario previo ricevimento della fattura. Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate e fatturate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione, da parte del Committente, del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione, previo rilascio di D.U.R.C. regolare. In caso di subappalto, il Committente non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti tranne che nei casi previsti all'art. 105, comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. In caso di RTI la fatturazione avverrà separatamente da parte di ciascuna impresa costituente il raggruppamento, con riferimento alle parti di appalto di propria competenza così come indicate nel SAL e/o nel certificato di pagamento. Il CSI provvederà al pagamento delle prestazioni a condizione che sussista la regolarità contributiva e previdenziale dell'Appaltatore verificata d'ufficio dal CSI stesso, ex art. 16bis, comma 10, D.L. 185/08, convertito in L. 2/2009, e art. 105 comma 9 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., attraverso la richiesta del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) agli Enti preposti al rilascio, ai sensi della Legge n. 98/2013, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 69/2013. Ai sensi dell'art.17-bis del D.Lgs 241/1997 (*"Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera"* - inserito dall'art. 4 della Legge 157/2019), nel caso in cui l'Appaltatore, ricorrendo i presupposti del comma 2 della disposizione citata, non ottemperi all'obbligo di trasmettere al CSI-Piemonte le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati nell'esecuzione

delle prestazioni oggetto del presente Accordo, ovvero non comunichi al CSI, allegando la relativa documentazione, la sussistenza dei requisiti previsti al successivo comma 5 della disposizione menzionata, il CSI-Piemonte sospenderà il pagamento dei corrispettivi maturati dall'Appaltatore stesso, sino alla concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell'Accordo, ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa. Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di accertata inadempienza contributiva relativa all'Appaltatore ovvero al Subappaltatore, quale risultante da D.U.R.C. negativo, il Committente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, che viene disposto direttamente agli Enti previdenziali e assicurativi. In caso di "beni agevolabili ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge n. 178/2020," è necessario che il fornitore indichi in fattura - in ossequio a quanto disposto dall'art. 1, comma 1062, della legge citata - che si tratta di "beni agevolabili ai sensi delle disposizioni di cui all'art.1, commi da 1051 a 1063, della legge n. 178/2020".

#### **Art. 7 – VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE**

Non sono ammesse modifiche al presente Accordo se non nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto applicabili.

#### **Art. 8 – PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

L'Appaltatore dovrà prestare il servizio con risorse dallo stesso dirette e coordinate, le quali, pur dovendo svolgere le attività richieste in sistematico contatto con il Committente, opereranno senza alcun vincolo di

subordinazione ed in totale autonomia organizzativa ed operativa. A tali risorse sarà consentito l'ingresso e la permanenza nelle sedi del Committente nel rispetto di tutte le relative procedure di sicurezza in vigore presso le dette sedi, ivi comprese eventuali statuizioni normative, regolamentari o disposizioni organizzative interne del Committente, che comportino limitazioni all'accesso delle proprie sedi stabilite a seguito di emergenze sanitarie, nonché di quanto previsto in ordine alla tutela dei dati ed alla riservatezza. L'Appaltatore ha fornito l'elenco contenente i nominativi e la qualifica di tutte le risorse che prevede di utilizzare nello svolgimento del servizio oggetto del presente Accordo. Nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, in considerazione della particolare natura dei servizi affidati, le risorse dell'Appaltatore dovranno essere di gradimento del Committente e, pertanto, l'Appaltatore provvederà a sostituire i soggetti che non abbiano l'approvazione del Committente entro 5 (cinque) giorni dalla relativa richiesta. L'Appaltatore dovrà inoltre garantire di mantenere immutate le risorse individuate per lo svolgimento del servizio oggetto del presente Accordo, comunicate ed accettate dal Committente, per un periodo non inferiore a 6 (sei) mesi, fatte salve le assenze per motivi di ferie o malattia.

#### **Art. 9 – PENALI**

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia ommesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione comprovante al Committente) od imputabili al Committente, qualora non vengano rispettate le prescrizioni di cui al presente Accordo, il

Committente si riserva la facoltà di applicare le penali di cui all'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto – Requisiti Tecnici. Il Committente può disporre la proroga dei termini il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali, previo accertamento dell'esistenza e validità della motivazione; in ogni caso l'Appaltatore non può invocare indennizzi, rimborsi o compensi di qualsiasi natura. Qualora l'ammontare complessivo delle penali raggiunga il 10% del valore dell'importo dell'Accordo Quadro, il Committente si riserva la facoltà di risolvere l'Accordo stesso per grave inadempimento, salvo il risarcimento del danno ulteriore. Il Committente, in caso di applicazione di penali, procederà con l'addebito formale delle stesse attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti dell'Appaltatore – preceduta da comunicazione scritta di contestazione delle inadempienze e successiva controdeduzione dell'Appaltatore da presentare entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa –, ovvero avvalendosi della garanzia definitiva, in modo anche parziale, che dovrà essere di volta in volta integrata dall'Appaltatore, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario. L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Committente ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto del Committente di richiedere il risarcimento del maggior danno. Nell'ipotesi in cui il Committente dovesse procedere all'applicazione di una delle penali previste al presente articolo, si renderà necessario procedere alla registrazione del presente Accordo e, conseguentemente, saranno posti a carico dell'Appaltatore tutti i relativi costi (imposta di registro, ed ogni altro onere necessario).

#### **Art. 10 – DIFFORMITÀ E VIZI**

L'Appaltatore deve fornire le prestazioni oggetto del presente Accordo usando l'ordinaria diligenza, seguendo le regole della buona tecnica e con la necessaria diligenza commerciale. In particolare, gli esiti di tutti i collaudi dedotti in contratto non esonerano l'Appaltatore da responsabilità per difetti o imperfezioni che non siano emersi durante le relative operazioni, ma siano stati accertati successivamente. L'Appaltatore è inoltre tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi, come previsto dagli articoli 1667 e 1668 c.c.

#### **Art. 11 – GARANZIA**

Tutte le prestazioni oggetto del presente Accordo devono essere garantite per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di accettazione della prestazione. Pertanto, l'Appaltatore si impegna a sostituire il Prodotto e/o a correggere, a titolo gratuito, ogni errore e/o mal funzionamento che dovessero verificarsi in tale periodo. Per quanto riguarda i prodotti forniti afferenti alla categoria "cabling-system" si precisa che dovranno possedere la "Garanzia di Componente" gratuita, per una durata non inferiore ai 20 anni dalla Data di Accettazione della Fornitura (art.3.1.1. dei RT). L'emissione del Certificato Verifica di Conformità non esonera comunque l'Appaltatore dalla responsabilità per eventuali vizi e difetti non rilevati o rilevabili in tale momento.

#### **Art. 12 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE**

##### **Art. 12.1 – NEI CONFRONTI DEL COMMITTENTE**

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni affidatigli con la migliore diligenza ed attenzione ed è responsabile verso il Committente del buon andamento delle stesse oggetto del presente Accordo, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna e della disciplina dei propri dipendenti.

L'attività dell'Appaltatore non deve provocare alterazioni nell'organizzazione e nell'attività del Committente, nel senso che non deve causare ritardi o rallentamenti nell'organizzazione del lavoro del Committente stesso al di là di quelli strettamente connessi al tipo di attività da prestare, tenuto conto in particolare dello specifico interesse del Committente medesimo. L'Appaltatore deve adottare tutti gli accorgimenti idonei per garantire l'incolumità delle persone presenti sul luogo di lavoro ed anche per evitare danni a beni pubblici e privati, osservando tutte le norme e le prescrizioni tecniche in vigore, nonché quelle che dovessero essere eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo. L'Appaltatore garantisce che sarà osservata la normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. L'Appaltatore si obbliga ad assumere in proprio ogni responsabilità, civile e penale, per casi di infortuni e danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, dei subappaltatori, o da persone da esso chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sia a personale o cose del Committente o di Terzi comunque presenti o comunque pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi e derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di legge o di prescrizioni impartite dal Committente stesso. L'Appaltatore assicura inoltre che il Committente è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di Terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore) ed a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si

pretendesse derivante dalla prestazione. Inoltre, fatta salva la responsabilità solidale di cui all'articolo 29 del D. Lgs. n. 276/2003 e s.m.i., l'Appaltatore è tenuto a manlevare il Committente da ogni e qualsiasi pretesa od azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali Terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente Accordo, tenendolo indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese, comprese quelle legali da esse derivanti. L'Appaltatore è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. e sanzionati dall'art. 6 della medesima legge. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo il Committente, fatta salva l'eventuale risoluzione del presente Accordo, ha diritto di richiedere all'Appaltatore il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra.

#### **Art. 12.2 – NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE**

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. L'Appaltatore è obbligato a continuare ad applicare dette condizioni anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. Tali obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non aderisce alle associazioni stipulanti i contratti collettivi di lavoro o abbia receduto dalle stesse. In caso di violazione degli obblighi sopra menzionati il Committente provvederà a denunciare le inadempienze accertate all'Ispettorato del Lavoro, dandone comunicazione all'Appaltatore, nei confronti del quale opererà una



ritenuta sul pagamento fino al 20% dell'importo contrattuale. Tale somma è rimborsata solo a seguito di una dichiarazione dell'Ispettorato che l'Appaltatore sia in regola con i suoi obblighi. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 del medesimo articolo, il responsabile unico del procedimento invita, per iscritto, il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. L'Appaltatore è tenuto ad osservare tutte le disposizioni relative alla corretta tenuta e conservazione del Libro Unico del lavoro ai sensi degli artt. 39 e 40 del Decreto Legge n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, e secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 9 luglio 2008.

#### **Art. 13 – SUBAPPALTO**

Con riferimento alle prestazioni effettuate in esecuzione al presente Accordo, il subappalto è consentito nel pieno rispetto dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. L'Appaltatore potrà ottenere, nel corso dell'esecuzione dell'Accordo, autorizzazione al subappalto delle tipologie di prestazioni rispetto alle quali, in sede di partecipazione alla procedura di gara, abbia espressamente dichiarato l'intenzione di ricorrere al subappalto, ovvero:

➤ **Quota parte Installazione, etichettatura cavi ed accessori di cablaggio [30%]**

L'Appaltatore e il Subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può assolutamente formare oggetto di ulteriore subappalto. Al fine di poter procedere al subappalto, l'Appaltatore procede a depositare presso il Committente, almeno 20 giorni prima dell'effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, il Contratto di subappalto; procede altresì a trasmettere:

- la dichiarazione del Subappaltatore di assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, ai sensi di quanto disciplinato dal comma 7 dell'art. 105 del D. Lgs. sopra citato;
- la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto;
- dichiarazione del Subappaltatore di riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale;
- il modulo "Tracciabilità flussi finanziari", debitamente compilato e firmato dalla società Subappaltatrice, che potrà essere scaricato dal sito internet del CSI [www.csipiemonte.it](http://www.csipiemonte.it) sezione "Fornitori e gare – gare attive – modulistica".

- scheda anagrafica della società Subappaltatrice, che potrà essere scaricata dal sito internet del CSI [www.csipiemonte.it](http://www.csipiemonte.it) - sezione "fornitori e gare - gare - modulistica", debitamente compilata;

Il Committente provvederà al rilascio dell'autorizzazione al subappalto ai sensi del comma 18 dell'art. 105 del D. Lgs. e s.m.i. entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. L'inadempimento da parte dell'Appaltatore o del Subappaltatore agli obblighi di cui al presente articolo dà diritto al Committente di risolvere il contratto d'appalto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti tranne che nei casi previsti dal comma 13 dell'art.105 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Nei casi in cui la Stazione Appaltante provveda al pagamento diretto dei subappaltatori o dei cottimisti, la fatturazione ed i pagamenti avverranno secondo quanto previsto dall'articolo Fatturazione e Pagamenti del presente documento.

#### **Art. 14 – REFERENTE DESIGNATO DALL'AGGIUDICATARIO**

L'Appaltatore, in fase di esecuzione dell'Accordo, deve farsi rappresentare da persona fornita di requisiti di professionalità ed esperienza e munita di specifico mandato e, a tal fine ha individuato OMISSIS che ha accettato l'incarico con dichiarazione scritta consegnata al Committente. L'incaricato, munito dei necessari poteri, ha attestato di avere piena conoscenza delle norme che disciplinano l'Accordo Quadro. Tutte le eventuali contestazioni di inadempienza indirizzate al referente avranno valore come se fossero fatte direttamente al legale rappresentante dell'Appaltatore. In caso di

impedimento personale, il referente dovrà comunicare, per iscritto, al Committente il nominativo di un sostituto. Si intende in ogni caso mantenuto il domicilio legale dell'Appaltatore. È in facoltà del Committente chiedere all'Appaltatore la sostituzione del suo referente.

#### **Art. 15 – ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO**

L'esecuzione dell'Accordo è regolata dal titolo V del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dalle Linee Guida ANAC n°3 (Responsabile Unico del Procedimento) e dal D.M. MIT 49/2018. Il Responsabile Unico del Procedimento controlla l'esecuzione dell'Accordo congiuntamente al Direttore dell'esecuzione del contratto. Con la comunicazione di aggiudicazione efficace il CSI renderà noto all'Aggiudicatario il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto individuato. L'avvio delle attività contrattuali sarà formalizzato da apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti, sottoscritto dal Direttore per l'Esecuzione del Contratto e dal referente dell'Accordo designato per parte dell'Appaltatore. Il Direttore dell'Esecuzione provvede, altresì, al controllo tecnico – contabile dell'esecuzione dell'Accordo assicurando la regolare esecuzione da parte dell'Appaltatore. I pagamenti all'affidatario sono preceduti dall'accertamento, da parte del Direttore dell'esecuzione, confermato dal RUP, della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, conformemente a quanto riportato nell'articolo "Fatturazione e Pagamenti". Il Direttore dell'Esecuzione, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro 5 giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi 5 giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.

Il Certificato di regolare esecuzione è rilasciato dal Responsabile Unico del Procedimento, conformemente a quanto previsto nell'art. 102 D. Lgs 50/2016 e s.m.i.

#### **Art. 16 – COMUNICAZIONI**

Le comunicazioni riguardanti l'interpretazione del presente Accordo, le modalità di svolgimento delle prestazioni, l'applicazione delle penali e le contestazioni dovranno essere fatte in forma scritta, utilizzando mezzi di comunicazione elettronica quale la Posta Elettronica Certificata (PEC) e dovranno essere indirizzate al Direttore dell'esecuzione del contratto sopra individuato. Le comunicazioni devono pervenire in forma scritta anche negli altri casi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto – Disciplinare di Gara e Requisiti Tecnici. Il Committente si riserva di valutare di volta in volta a seconda del contenuto della comunicazione, il mezzo di comunicazione più idoneo, conformemente a quanto disciplinato dall'art. 52 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Eventuali contestazioni che l'Appaltatore intendesse avanzare relativamente ad una comunicazione ricevuta devono essere indirizzate al Direttore dell'esecuzione del contratto entro 3 (tre) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della comunicazione, intendendosi diversamente che essa è stata integralmente accettata e senza alcuna eccezione.

#### **Art. 17 – COMUNICAZIONI ALL'A.N.AC.**

Il Committente comunicherà all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici) tutti i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente Accordo riferiti all'Appaltatore in ottemperanza alla disciplina vigente.

## **Art. 18 – SICUREZZA SUL LAVORO**

L'Appaltatore deve osservare la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. In attuazione degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro, il Committente e l'Appaltatore, ciascuno per le parti di propria competenza, dichiarano di essere in regola con gli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, con particolare riferimento agli adempimenti in materia di valutazione dei rischi propri e di natura interferenziale, agli obblighi di formazione, informazione e addestramento, alla sorveglianza sanitaria, alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale dei lavoratori adibite a particolari mansioni, alla formazione in materia di gestione dell'emergenza e al coordinamento in itinere. L'Appaltatore si impegna inoltre a dotare i propri lavoratori di idonea tessera di riconoscimento, la quale dovrà essere esposta continuativamente, laddove l'attività debba svolgersi in loco al di fuori delle sedi dell'Appaltatore stesso. Tale tessera dovrà essere conforme a quanto indicato dall'art. 26, comma 8 del D. Lgs. 81/2008 e, in caso di subappalto, dovrà essere indicata anche la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera dovrà contenere anche l'indicazione del Committente. L'Appaltatore si impegna a fornire adeguata documentazione relativa ai rischi specifici derivanti dalle interferenze, nonché a fornire ogni altra documentazione e/o assistenza laddove richiesto dal Servizio Prevenzione e Protezione o dal Coordinatore della Sicurezza del Committente. L'Appaltatore si impegna a rispettare le norme di salute e sicurezza e le disposizioni impartite in loco dal Servizio Prevenzione e Protezione, nonché al rispetto dei piani e delle procedure di emergenza vigenti presso le sue sedi. Il Committente si

riserva la facoltà di chiedere l'esibizione del Documento di Valutazione dei Rischi o altra documentazione richiesta ai sensi del Capitolato Speciale d'Appalto - Requisiti Tecnici nell'ambito dell'esecuzione dell'Accordo e di condurre audit di seconda parte nei confronti dell'Appaltatore, finalizzati alla verifica del rispetto della compliance al D. Lgs. 81/2008 e/o alla norma 45001 e al rispetto dei requisiti espressi dal presente Accordo e relativi alle misure di salute e sicurezza sul lavoro.

#### **Art. 19 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

L'Appaltatore prende atto che in ragione delle attività oggetto del presente Accordo, esso acquisirà potenzialmente o verrà comunque in contatto con informazioni del Committente avente natura riservata, a qualsivoglia titolo. L'appaltatore si impegna pertanto al rispetto di quanto segue. Per "Informazione Riservata" si intende ai presenti fini, ogni informazione del Committente e/o degli Enti Clienti del Committente medesimo, di cui il Fornitore possa venire in contatto e/o acquisire, nell'esecuzione dell'Accordo e con qualsivoglia modalità, fatte salve le informazioni di pubblico dominio o autonomamente acquisite dall'Appaltatore. L'Appaltatore deve assicurare al Committente che tutte le Informazioni Riservate ricevano un livello di cura e protezione assolutamente adeguato a garantirne la tutela nei termini di seguito specificati. In particolare, tali Informazioni Riservate potranno essere impiegate dall'Appaltatore esclusivamente nella misura necessaria e sufficiente – nonché per il tempo strettamente necessario – all'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo. L'Appaltatore è quindi autorizzato ad accedere, visionare ed utilizzare le Informazioni Riservate messe a disposizione dal Committente o comunque acquisite, apprese, visionate ai fini

dell'esecuzione degli obblighi contrattuali – solo nella misura strettamente necessaria all'adempimento degli stessi, nonché nei relativi limiti quantitativi, qualitativi e temporali. È fatto divieto di effettuare copie non autorizzate delle Informazioni Riservate. Alla scadenza del presente Accordo l'Appaltatore è tenuto a comunicare per iscritto a RUP o DEC l'avvenuta distruzione o cancellazione di qualsiasi Informazione Riservata del quale egli abbia effettuato eventualmente lecitamente copia o conservazione per l'esecuzione degli obblighi contrattuali. L'Appaltatore è tenuto a garantire la riservatezza delle suddette Informazioni Riservate, adottando tutte le misure necessarie nei confronti di tutti i propri dipendenti e di coloro che più in generale operano a vario titolo all'interno della propria organizzazione, osservando strettamente anche le indicazioni e le procedure contenute nel documento Servizio di Accesso alla rete CSI-RUPAR tramite VPN SSL. L'Appaltatore è altresì tenuto ad analoghi doveri di riservatezza, divieto di ulteriore uso, divieto di comunicazione a Terzi e di divulgazione con riferimento a:

- tutta la documentazione prodotta in adempimento alle proprie obbligazioni contrattuali;
- tutti i riscontri, gli esiti valutativi e, in generale, tutti i dati risultanti dall'applicazione degli indici interpretativi alle basi dati analizzate e/o utilizzate.

L'Appaltatore assicura pertanto la segretezza e la confidenzialità non solo dei dati, ma anche delle informazioni, del know-how commerciale, del software di cui dispone per dare esecuzione al presente Accordo Quadro, nonché di tutta la documentazione del Committente o di suoi Enti Clienti. I doveri di riservatezza previsti al presente articolo devono intendersi validi per 10 anni



oltre il termine del presente Accordo. Al contempo, anche il Committente assicura la segretezza e la confidenzialità dei dati, delle informazioni, del know-how commerciale contenuto in tutta la documentazione di proprietà dell'Appaltatore.

**Art. 20 INFORMAZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI  
PERSONALI**

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, il CSI Piemonte dichiara di aver provveduto a fornire le informazioni in materia di protezione dei dati personali. Le Parti si impegnano, a far sì che tutti i dati personali, relativi alle Parti e ai loro dipendenti e consulenti comunque connessi con la stipula del presente Accordo siano oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti l'adempimento degli obblighi contrattuali nonché di quelli legislativi e amministrativi collegati.

**Art. 21 – OSSERVANZA DEL SISTEMA INTEGRATO 231 –  
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA**

Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo, l'Appaltatore dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto dei documenti facenti parte del "*Sistema integrato 231 – Anticorruzione e Trasparenza*" del Committente, tra cui il Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e il Codice Etico. A tale riferimento, il Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e il Codice Etico sono resi disponibili all'Appaltatore sul sito internet del CSI-

Piemonte [www.csipiemonte.it](http://www.csipiemonte.it) (Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Disposizioni generali - Atti generali). L'Appaltatore avrà inoltre, in ogni momento, la facoltà di richiederne al Committente la consegna di copia cartacea. L'Appaltatore si impegna ad adempiere alle obbligazioni derivanti dall'Accordo nel rispetto delle previsioni del Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e del Codice Etico, nelle parti al medesimo applicabili. L'inosservanza, da parte dell'Appaltatore, delle previsioni contenute nei suddetti documenti comporterà un inadempimento degli obblighi di cui al presente Accordo e, nei casi più gravi, potrà legittimare il CSI-Piemonte a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 Cod. Civ., fermo restando, ricorrendone i presupposti, il risarcimento dei danni causati al CSI-Piemonte.

**Art. 22 – DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA  
REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE**

L'Appaltatore è tenuto a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura competente, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del presente Accordo e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa dell'Accordo stesso, ai sensi dell'Art. 1456 del Codice Civile, ogni qual volta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione dell'Accordo, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del Codice Penale. La

Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti d'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del Codice Penale.

#### **Art. 23 – RISOLUZIONE**

È facoltà del CSI-Piemonte risolvere il presente Accordo Quadro durante il periodo di sua efficacia nei casi previsti e disciplinati dall'art. 108, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Il CSI-Piemonte procederà a risolvere il presente Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 108, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora:

- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Il CSI ha altresì facoltà di risolvere il presente Accordo Quadro in caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, secondo quanto previsto all'articolo 108, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Il CSI-Piemonte formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie

controdeduzioni. Scaduto il termine senza esito o valutate negativamente le controdeduzioni la Stazione appaltante dichiara risolto l'Accordo Quadro. Il CSI si riserva la facoltà di risolvere il presente Accordo Quadro in caso di ritardo per negligenza dell'appaltatore rispetto ai tempi ed alle scadenze previste dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, secondo quanto previsto dal comma 4 del citato art. 108. Il Consorzio assegnerà all'appaltatore un termine non inferiore a 10 giorni per l'esecuzione delle prestazioni, scaduto il quale dichiarerà la risoluzione del presente Accordo Quadro, fermo restando il pagamento di eventuali penali. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, le parti, ai sensi e per li effetti dell'art. 1456 c.c., convengono la risoluzione espressa dall'Accordo Quadro qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:

- nel caso di applicazioni di penali che raggiungono cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale;
- nel caso di violazione degli obblighi di tutela dei dati e riservatezza, di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali;
- nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- nel caso di ingiustificata sospensione o abbandono del servizio;
- in caso di reiterata violazione degli orari concordati per l'effettuazione del servizio;
- nel caso di cessione di tutto o parte del contratto o di sub-concessione;
- in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;
- in caso di subappalto non autorizzato;

- in tutti gli altri casi, previsti nel presente Accordo Quadro o in un suo allegato, ove la risoluzione sia espressamente comminata.

I casi elencati al precedente punto saranno contestati all'appaltatore per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi delle ipotesi di risoluzione dell'Accordo Quadro di cui al presente articolo, eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali il CSI Piemonte non abbia ritenuto di avvalersi delle medesime e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del dell'appaltatore di qualsivoglia natura. Nel caso di risoluzione dell'Accordo Quadro l'appaltatore ha diritto al solo pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell'Accordo. Nel caso di risoluzione del presente Accordo Quadro, il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e, in particolare, si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento dell'Accordo Quadro. Alla rifusione delle spese e al risarcimento dei danni si procederà mediante richiesta diretta o, in difetto, il loro ammontare verrà detratto dalla garanzia definitiva.

#### **Art. 24 – ESECUZIONE IN DANNO**

In caso di liquidazione giudiziale dell'Appaltatore o di risoluzione dell'Accordo per grave inadempimento del medesimo, di omissione ovvero di sospensione anche parziale, da parte dell'Appaltatore, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo medesimo, il Committente, dandone opportuna comunicazione, potrà sostituirsi all'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero potrà avvalersi di soggetto terzo in danno e

spese dell'Appaltatore, oltre ad applicare le previste penali. Nei casi di cui all'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Committente, facendo salvo e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, potrà altresì avvalersi della procedura prevista dal medesimo articolo.

**Art. 25 – RECESSO DEL COMMITTENTE DALL'ACCORDO QUADRO**

Il Committente potrà recedere dall'Accordo in qualunque momento dandone comunicazione scritta con preavviso di almeno 20 (venti) giorni, a mezzo posta elettronica certificata, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e/o alle forniture eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino. In deroga all'art. 1671 del Codice Civile, l'Appaltatore avrà diritto di percepire esclusivamente i corrispettivi relativi alle prestazioni relative ai servizi e/o alle forniture eseguiti nonché al valore dei materiali utili esistenti in magazzino, fino al momento dell'effettiva decorrenza del recesso, rinunciando a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso ad alcun titolo. Dalla data di efficacia del recesso l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali. Il CSI-Piemonte procederà ai sensi dell'art. 1, comma 13, della Legge 135/2012, qualora nel corso del presente Accordo vengano attivate delle convezioni CONSIP rispondenti alle esigenze del CSI medesimo ed a condizioni economiche più favorevoli rispetto al presente Accordo.

**Art. 26 – DIVIETO DI CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO**

È fatto divieto all'Appaltatore di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del presente Accordo. In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto da parte del Committente al risarcimento di ogni danno e spesa, l'Accordo medesimo si risolverà di diritto.

#### **Art. 27 – DISCIPLINA DELLA CESSIONE DEL CREDITO**

La cessione del credito derivante dal presente Accordo è regolata ai sensi dell'articolo 106 comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

#### **Art. 28 – CONTROVERSIE**

In caso di controversie tra le Parti, derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente Accordo, le Parti medesime ricorrono al procedimento dell'accordo bonario nei casi e nei limiti di cui all'art. 206 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., applicabile ai contratti relativi a forniture e servizi in quanto compatibile. Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il suddetto procedimento di accordo bonario, il Committente si riserva la facoltà di ricorrere alla transazione così come disciplinata dall'art. 208 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Ai sensi dell'art. 209, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Contratto non contiene la clausola compromissoria. Le controversie saranno devolute in modo esclusivo ed inderogabile all'autorità giudiziaria del Foro di Torino. Nelle more della risoluzione delle controversie, l'Appaltatore non potrà comunque rallentare o sospendere la fornitura delle prestazioni oggetto dell'Accordo.

#### **Art. 29 – SPESE**

Tutti gli eventuali oneri fiscali e le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione dell'Accordo Quadro, comprese le imposte di bollo, sono posti a carico dell'Appaltatore.

#### **Art. 30 – RINVIO**

Per tutto quanto non previsto nella Documentazione di Gara e nel presente Accordo, si rimanda alle norme del Codice dei Contratti (D. Lgs. 50/2016 e

s.m.i.), del Codice Civile, alle Linee Guida A.N.AC. ed alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

----- o -----

Le parti dichiarano di aver letto il presente Accordo, di approvarlo e di sottoscriverlo con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. c.d. Codice di Amministrazione digitale (CAD).

CSI-Piemonte  
Il Direttore Generale  
Pietro Pacini

*Firmato digitalmente ai sensi  
dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

NovaNext S.r.l.  
Il Legale Rappresentante  
Giovanni De Giovanni

*Firmato digitalmente ai sensi  
dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Publicato il 13 luglio 2023